

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2286

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, CAFARELLI, RICCI, VISCARDI, LATTERI, MENSORIO

Presentata il 3 febbraio 1988

**Provvedimenti urgenti a favore degli ispettori tecnici
della scuola**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per il combinato disposto della legge-delega 30 luglio 1973, n. 477, sul personale della scuola e dell'articolo 4 del decreto delegato 31 maggio 1974, n. 417, la funzione ispettiva è una funzione unitaria, svolta da ispettori tecnici centrali (che operano sul territorio nazionale) e da ispettori tecnici periferici (che operano a livello regionale o provinciale): tuttavia il citato decreto delegato n. 417 del 1974 istituisce surrettiziamente, con gli articoli 113 e 124, due ruoli distinti, cui si applicano, tra l'altro, due differenti trattamenti giuridici ed economici; per gli ispettori tecnici centrali il trattamento dei dirigenti superiori (livello « D » di funzione dello Stato), per gli ispettori tecnici periferici il trattamento corrispondente al nono livello funzionale del personale della scuola.

Tuttavia gli ispettori tecnici periferici, già dal biennio 1982-1983, per incarichi specifici delle diverse direzioni generali del Ministero della pubblica istruzione, svolgono la loro funzione su tutto il territorio nazionale: ciò ha determinato diversi problemi di natura giuridica ed amministrativa, tra cui diversi ricorsi in relazione alla presunta illegittimità dell'operato degli ispettori tecnici periferici quando svolgono la loro funzione fuori dell'ambito territoriale di competenza: i tribunali amministrativi regionali si sono pronunciati in maniera difforme a questo riguardo dichiarando, in alcuni casi l'illegittimità, ed in altri la legittimità, del loro operato, dando origine ad un contenzioso sicuramente oneroso per lo Stato. D'altra parte altre sentenze dei tribunali amministrativi regionali hanno messo in

discussione la legittimità dell'operato degli ispettori tecnici centrali, proprio per il fatto che, essendo dirigenti superiori, hanno perduto la loro qualifica di « tecnici specifici ».

Affinché sia garantita l'efficacia della funzione ispettiva, anche in relazione alla futura autonomia delle diverse unità scolastiche, nonché la legittimità del loro operato, è necessario istituire un ruolo atipico di ispettori tecnici, cui applicare il trattamento giuridico ed economico del livello di funzione « D » previsto dall'alle-

gato I della legge 30 giugno 1972, n. 748; ciò garantisce agli ispettori tecnici sia una dignità di trattamento giuridico ed economico confacente alla funzione che devono svolgere, sia l'autonomia e la legittimità del loro operato: infatti la presente proposta di legge, pur disponendo l'assegnazione degli ispettori tecnici a livello centrale o a livello periferico, al fine di ottemperare alle esigenze ed alla struttura della pubblica amministrazione, prevede che essi possano operare su tutto il territorio nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito il ruolo degli ispettori tecnici della scuola, con una dotazione organica di 600 unità, di cui 120 per l'amministrazione centrale e 480 per quella periferica dello Stato, cui si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per il livello di funzione « D » dello Stato; essi svolgono la loro opera sul territorio nazionale, in relazione alle richieste ed alle esigenze della pubblica amministrazione.

2. In prima applicazione della norma di cui al comma 1 gli ispettori tecnici centrali e periferici restano assegnati al contingente, alla funzione ed alla sede di attuale titolarità; gli ispettori tecnici provenienti dal ruolo centrale mantengono, *ad personam*, il titolo di dirigenti superiori con funzione ispettiva.

3. L'accesso al ruolo degli ispettori tecnici si consegue secondo le modalità previste dall'articolo 37, e successivi, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

4. Il secondo comma dell'articolo 4, gli articoli 38, 42, 119 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono abrogati.

5. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a disporre, con proprio decreto, la ripartizione dei posti del ruolo degli ispettori tecnici di cui al soppresso articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sia per l'amministrazione centrale che periferica dello Stato, in relazione alla dotazione organica prevista dal comma 1 del presente articolo.

6. Per il trasferimento degli ispettori tecnici dall'amministrazione periferica a quella centrale dello Stato è richiesta un'anzianità nel ruolo degli ispettori tec-

nici, ovvero nel soppresso ruolo degli ispettori tecnici periferici, di cinque anni; a tal fine il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, i criteri che disciplinano tale trasferimento.